

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SANITA'
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Serv. 8 - "Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria"

Prot. /Serv. 8/n. 787

Palermo, 27.10.09

Oggetto: Legge del 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Assistenza sanitaria agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP).

Allegati n.

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia

Ai Direttori Generali
delle Aziende Ospedaliere della Sicilia

Ai Direttori Generali
dei Policlinici Universitari della Sicilia

Ai Direttori Generali
degli IRCSS pubblici della Sicilia

L O R O S E D I

e, p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico

Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica

S E D E

A seguito della recente introduzione da parte del Parlamento nazionale di nuove norme riguardanti la sicurezza pubblica ed al fine di evitare il verificarsi di situazioni di incerta e/o errata applicazione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria che possano pregiudicare il diritto di accesso alle strutture da parte dei cittadini stranieri non in regola con le prescrizioni di legge relative all'ingresso ed al soggiorno, si comunica quanto segue.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia.

Il Legislatore, pur introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale, non ha proceduto all'abrogazione del comma 5 dell'art. 35 del D.Lgs n. 286/98 che testualmente recita "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano" non intendendo in tal modo porre limitazioni alla libertà di accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri in condizione di irregolarità giuridica.

Da quanto sopra premesso, risulta chiaramente che il personale che opera nelle strutture sanitarie (medico e paramedico, amministrativi e tecnici, operatori sociali e mediatori culturali), pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, soggiace all'obbligo del rispetto del divieto di segnalazione, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs n. 286/98.

Considerato che in materia sanitaria non sono state introdotte modifiche a quanto disposto dal predetto D.Lgs n. 286/98, permangono invariate, nei confronti dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le procedure di rilascio del tesserino STP, nonché le modalità e il diritto di accesso agli ambulatori di I livello e a tutte le prestazioni sanitarie che le norme in vigore garantiscono loro.

Tale prescrizione fa salvo il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, in virtù del quale la salute è un diritto pieno ed incondizionato dell'individuo, evitando, di fatto, gravi rischi per la salute degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), ma anche a vantaggio della salute collettiva.

Questo Assessorato, già prima dell'approvazione della Legge n. 94/2009, aveva emanato una circolare (prot. n. 2292/Cab del 25/2/2009) con la quale si ribadiva il divieto assoluto di segnalazione dei cittadini stranieri non in regola all'Autorità Giudiziaria da parte del personale operante nelle strutture sanitarie.

In osservanza di detti principi, inoltre, la Regione Siciliana, nel rispetto dell'universalità e parità di accesso ai servizi sanitari, con l'art. 28 (Assistenza Sanitaria a cittadini extracomunitari) della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ha stabilito che "...in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro che si trovano nel territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure, salvo i casi in cui sia obbligatorio per disposizione inderogabile di legge ed a parità di condizioni con i cittadini italiani".

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL a dare un'ampia e sollecita diffusione delle presenti direttive presso tutte le strutture interessate che operano nell'ambito territoriale di propria competenza, con particolare riferimento agli uffici anagrafe assistiti e alle strutture ambulatoriali, di pronto soccorso e di ricovero, al fine di assicurare a tutti i cittadini stranieri l'accesso alle cure e l'assistenza necessarie, a tutela della salute quale diritto del singolo e della collettività e nel rispetto dei principi previsti dal summenzionato articolo 32 della Costituzione Italiana.

L'ASSESSORE
(Dott. Massimo Russo)

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Maurizio Guizzardi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Noto)